

## **TI\_GERICHTE 16.1997.108 vom 21. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.108)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.108 du 21 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.108 del 21 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

aprile 1997, per un totale di fr 180.-; che anche \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio con atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; che in applicazione dell'art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi con un'unica pronuncia trattandosi di identica causa; che per quanto riguarda il ricorso presentato da \_\_\_\_\_, va rilevato che nonostante il richiamo al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto: l'insorgente si limita infatti a riproporre la propria personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano insostenibili; che il ricorso presentato da \_\_\_\_\_, di natura chiaramente appellatoria, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che per quanto attiene al ricorso presentato da \_\_\_\_\_ a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell'art. 339 CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-, anticipate dall'istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile 1997; che trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l'intimazione del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC) Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1997 di \_\_\_\_\_ è nullo. II. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 2. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese di fr. 120.-, unitamente alle spese di perizia di fr. 730.- e a quelle di cui al decreto di nomina del perito di fr. 180.-, da anticiparsi come di rito dalla parte istante, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili. III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a carico di \_\_\_\_\_ IV.

Intimazione a: – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.